

Decreto di istituzione del Laboratorio di Ricerche sulla Combustione (1968)

N. 1863

LABORATORIO DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

Ordinamento

IL PRESIDENTE

- Veduto il Decreto lgtv. lgt. 1° marzo 1945, n. 82;
- Veduta la legge 2 marzo 1963, n. 283;
- Veduto il Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR approvato con D.P.C.M. 26 gennaio 1967;
- Veduto il parere formulato dal Comitato per scienze chimiche nella seduta del 2 febbraio 1968;
- Vedute le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa rispettivamente in data 8 febbraio 1968 e in data 15 febbraio 1968,

dispone

Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con D.P.C.M. 26 gennaio 1967, il Laboratorio di ricerche sulla combustione.

Il Laboratorio ha sede in Napoli. (All. A).

Art. 2

Il Laboratorio ha lo scopo di svolgere, in armonia coi piani generali e le direttive del CNR, il piano di ricerca allegato al presente statuto contenente l'indicazione dei temi di ricerca e delle previsioni finanziarie. L'espletamento di tale piano dovrà avvenire in cinque anni e dovrà essere programmato secondo quanto disposto dal successivo articolo 5 II comma, lett. b).

Nell'ambito di tale, scopo, il Laboratorio potrà anche svolgere, subordinatamente all'esecuzione del piano anzidetto e nei limiti delle disponibilità finanziarie e di personale, le seguenti attività:

- a) contribuire con corsi monografici alla formazione ed al perfezionamento di personale scientifico e tecnico;
- b) intrattenere rapporti di collaborazione con Istituti scientifici italiani o stranieri;
- c) curare la documentazione nel campo di specifica competenza;
- d) eseguire le prestazioni a pagamento ed i contratti di ricerca di cui al successivo art. 12.;

Art. 3

L'attività del laboratorio è articolata in Reparti di competenza ed in Servizi costituiti con provvedimento del Presidente del CNR su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio scientifico di cui al successivo art. 7.

L'attribuzione del personale ai Reparti ed ai Servizi è fatta, sentito il parere del Consiglio scientifico, mediante ordine di servizio del Direttore approvato con provvedimento del Presidente del CNR.

L'attività di ogni Reparto e Servizio è coordinata da un responsabile, facente parte, di regola, del personale del CNR assegnato al Laboratorio, nominato per un triennio con procedura di cui al primo comma.

Art. 4

Al laboratorio sono preposti:

a. il Direttore

b. il Consiglio Scientifico

Art. 5

L'incarico del Direttore è conferito con ordinanza del Presidente del CNR, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa del CNR stesso, su proposta del Comitato nazionale per le scienze chimiche.

IL Direttore:

- a) ha la responsabilità del funzionamento del Laboratorio e ne risponde nei riguardi dei competenti organi del CNR;
- b) predisporre i programmi di attività del Laboratorio con i relativi piani di spesa;
- c) Predisporre annualmente una documentata relazione sull'attività svolta dal Laboratorio nell'anno solare precedente corredata da un analitico rendiconto sull'impiego dei fondi aventi a disposizione nello stesso periodo;
- d) formula proposte in merito all'organizzazione ed al funzionamento del Laboratorio, nonché proposte circa il reclutamento e l'utilizzazione del personale e circa il conferimento degli incarichi;
- e) formula proposte in ordine ai contratti di ricerca da concludere nell'interesse del Laboratorio ed agli accordi di collaborazione;
- f) cura tutte le iniziative intese al potenziamento ed allo sviluppo del Laboratorio e svolge tutte le attribuzioni demandategli dalle norme regolamentari del CNR e dal presente provvedimento.

Gli atti di cui alle lettere b), c), d) ed e), corredati dal parere del Consiglio scientifico, di cui all'VIII comma, lett. e) del successivo art. 7, devono essere trasmessi dal Direttore al CNR.

Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato; cessa comunque dall'incarico al compimento del 70° anno di età.

La funzione di direttore del laboratorio è incompatibile con l'esercizio di attività professionali e di altre attività permanenti, ivi comprese le eventuali cariche accademiche, fatta eccezione per un unico corso di insegnamento universitario.

Durante il periodo di esercizio della carica, i membri dei Comitati nazionali non possono essere nominati direttori di Laboratorio.

Il Direttore potrà essere autorizzato a risiedere in sede diversa da quella del Laboratorio solo con motivato provvedimento del Presidente del CNR.

Nell'ordinanza di nomina del direttore dovrà essere determinato l'importo dell'indennità prevista dall'art. 17 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del CNR.

Nel caso di assenza o impedimento del Direttore, il Presidente del CNR provvederà, con la procedura di cui al I comma del presente articolo, a nominare un sostituto, determinando la durata delle sue funzioni.

Art. 6

Per lo studio e la predisposizione degli atti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del II comma del precedente art. 5 il Direttore si avvale di una Commissione consultiva composta dai responsabili dei reparti di competenza e dei servizi di cui al precedente art. 3.

I verbali delle sedute della Commissione consultiva devono essere allegati agli atti di cui alle predette lettere del II comma dell'art. 5.

Art. 7

Il Consiglio scientifico è nominato con ordinanza del Presidente del CNR ed è composto da un totale di 7 membri, dei quali:

- A) - 4 componenti italiani o stranieri eletti dal Comitato nazionale per le scienze chimiche, di cui noti più di 1 appartenente al Comitato
- B) - 2 componenti eletti dal personale ricercatore e tecnico addetto al Laboratorio, fra il personale medesimo;
- C) - il Direttore del Laboratorio.

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza, le sostituzioni dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data in cui si sono verificate, con la stessa procedura prevista per la categoria in cui si è avuta la vacanza.

I nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del quadriennio di coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente che deve essere persona diversa dal Direttore e dai rappresentanti del personale ricercatore e tecnico.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio scientifico sono a carico della dotazione del Laboratorio.

Responsabili dei Reparti e dei Servizi possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio scientifico con voto consultivo.

Il Consiglio scientifico:

- a. stabilisce le linee generali dell'attività del Laboratorio;
- b. svolge opera di consulenza scientifica sulle materie che rientrano nella competenza del Laboratorio;
- c. esprime il proprio parere sugli atti di cui alle lettere b), c), d) ed e), del II comma del precedente art. 5;
- d. svolge le altre attribuzioni demandategli dalle norme regolamentari del CNR e dal presente provvedimento.

Art. 8

Il Consiglio scientifico del Laboratorio si aduna in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Presidente del Consiglio stesso od il Direttore del Laboratorio, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio scientifico hanno luogo presso la sede del Laboratorio. Le riunioni sono convocate dal Direttore del Laboratorio stesso per espresso incarico del Presidente del Consiglio scientifico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è comunicato a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni del Consiglio scientifico è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto dai presenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio scientifico sono redatti da un segretario designato di volta in volta dal Consiglio stesso e vengono inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del Consiglio scientifico a cura del Direttore.

Copia dei verbali definitivi con gli eventuali pareri difformi di minoranza viene trasmessa al Presidente del CNR

Art. 9

I membri del Consiglio scientifico del Laboratorio di cui alla lettera B del primo comma del precedente art. 7 sono eletti a scrutinio segreto dal personale di ricerca e tecnico del CNR assegnato al Laboratorio stesso, fra il personale medesimo; non più di un terzo degli eletti potrà appartenere al personale tecnico.

Le votazioni sono valide se vi partecipano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età, non l'osservanza delle proporzioni di cui al comma precedente.

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale, composta dal Direttore, da un ricercatore e da un aiutante o tecnico di laboratorio dell'organo di ricerca estratti a sorte, i quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere al Presidente del CNR.

Art. 10

Per le spese di funzionamento del Laboratorio si provvede:

- a. mediante una dotazione determinata annualmente dai competenti organi direttivi del CNR, sentito il Comitato nazionale per le scienze chimiche sulla base dei programmi di attività con allegati i preventivi di spesa predisposti dal Direttore del Laboratorio;
- b. mediante contributi di Amministrazioni, Enti o privati, interessati all'attività del Laboratorio;
- c. mediante i proventi derivanti da contratti di ricerca o di collaborazione, da prestazioni a pagamento, nonché da vendita di pubblicazioni.

(omissis)